



COMUNE DI MILANO

AREA PIANIFICAZIONE URBANISTICA GENERALE

DELIBERAZIONE N. 10 DEL 13/03/2017

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Correzione di errori materiali e rettifica degli atti di P.G.T. vigente, ai sensi dell'art. 13 comma 14 bis della L.R. 12/2005 e s.m.i., relativi alle aree di via Malvestiti snc, via Monteggia 11, via Besenhanica snc, via Falck 28, viale Sarca 222, via Vincenzo da Seregno 38, via Cesari 19. Il provvedimento non comporta spesa.

Seduta pubblica del 13/03/2017 - prima convocazione

CONSIGLIERI IN CARICA

SALA GIUSEPPE	Sindaco	LIMONTA PAOLO	Consigliere
BERTOLE' LAMBERTO	Presidente	MARCORA ENRICO	"
ABDEL QUADER SUMAYA	Consigliere	MOLTENI LAURA	"
AMICONE LUIGI TOMMASO	"	MONGUZZI CARLO	"
ARIANTA ALICE	"	MORELLI ALESSANDRO	"
BARBERIS FILIPPO PAOLO	"	OSCOLATI ROBERTA	"
BASTONI MASSIMILIANO	"	PACENTE CARMINE	"
BEDORI PATRIZIA	"	PAGLIUCA LUIGI	"
BOCCI PAOLA	"	PALMERI MANFREDI	"
BOSSI EMILIA	"	PANTALEO ROSARIO LEONARDO	"
BUSCEMI ELENA	"	PARISI STEFANO	"
CECCARELLI BRUNO	"	PIROVANO ANITA	"
CENSI ARIANNA MARIA	"	RIZZO BASILIO VINCENZO	"
COMAZZI GIANLUCA MARCO	"	SALVINI MATTEO	"
CONTE EMMANUEL	"	SARDONE SILVIA SERAFINA	"
CORRADO GIANLUCA	"	SOLLAZZO SIMONE	"
D'ALFONSO FRANCO MARIA ANTONIO	"	SPECCHIO LAURA	"
D'AMICO SIMONETTA	"	STRADA ELISABETTA	"
DE CHIRICO ALESSANDRO MATTEO	"	TATARELLA PIETRO	"
DE MARCHI DIANA ALESSANDRA	"	TOSONI NATASCIA	"
DE PASQUALE FABRIZIO	"	TURCO ANGELO	"
FORTE MATTEO	"	UGLIANO ALDO	"
FUMAGALLI MARCO CARLO	"	UGUCCIONI BEATRICE LUIGIA ELENA	"
GELMINI MARIATESTELLA	"	VASILE ANGELICA	"
GENTILI DAVID	"		"

SCAVUZZO ANNA	Vice Sindaco	A	MAJORINO PIERFRANCESCO	Assessore	A
COCCO ROBERTA	Assessore	A	MARAN PIERFRANCESCO	"	A
DEL CORNO FILIPPO RAFFAELE	"	P	RABAIOTTI GABRIELE	"	A
GRANELLI MARCO	"	A	ROZZA MARIA CARMELA	"	A
GUAINERI ROBERTA	"	A	TAJANI CRISTINA	"	A
LIPPARINI LORENZO	"	A	TASCA ROBERTO	"	A

Fatto eseguire l'appello nominale dalla Presidenza, il Presidente Bertolè Lamberto che assume la presidenza, accerta che risultano assenti all'appello il Sindaco SALA Giuseppe e i Consiglieri, Arianta Alice, Bastoni Massimiliano, Comazzi Gianluca Marco, Conte Emmanuel, Corrado Gianluca, D'Alfonso Franco, De Pasquale Fabrizio, Forte Matteo, Gelmini Maristella, Molteni Laura, Morelli Alessandro, Pagliuca Luigi, Palmeri Manfredi, Pantaleo Rosario Leonardo, Parisi Stefano, Salvini Matteo, Tatarella Pietro

Partecipa all'adunanza il Segretario Generale del Comune Fabrizio DALL'ACQUA

Il Presidente accertato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta alle ore 16.30

at

I CONVOCAZIONE

Iscrizione o.d.g.: n. 35

Il Presidente Bertolé invita il Consiglio a procedere alla trattazione dell'argomento in oggetto, di cui alla proposta di deliberazione che si allega e già notificata ai consiglieri comunali.

Omissis

Partecipa il Segretario Generale Fabrizio Dall'Acqua.

(Risultano presenti in Aula i seguenti consiglieri in numero di 35:

Abdel Qader, Arienta, Barberis, Bastoni, Bedori, Bertolé, Bocci, Bossi Moratti, Buscemi, Ceccarelli, Comazzi, Conte, Corrado, D'Amico, De Marchi, De Pasquale, Fumagalli, Gentili, Limonta, Marcora, Monguzzi, Morelli, Osculati, Pacente, Pagliuca, Palmeri, Pantaleo, Pirovano, Rizzo, Sollazzo, Specchio, Strada, Tosoni, Turco, Ugliano.

Risultano assenti in Aula il Sindaco Giuseppe Sala e i seguenti Consiglieri in numero di 13:

Amicone, Censi, D'Alfonso, De Chirico, Forte, Gelmini, Molteni, Parisi, Salvini, Sardone, Tatarella, Uguccioni, Vasile.

Sono altresì presenti gli assessori Scavuzzo, Cocco, Del Corno, Majorino, Maran, Tajani).

Il Presidente Bertolé pone in votazione la proposta di deliberazione in oggetto.

Al riscontro dei voti (scrutatori i consiglieri Limonta, Gentili, Sollazzo), la votazione dà il seguente esito:

Presenti	n. 35	
Astenuti	n. 07	(Bedori, Corrado, De Pasquale, Pagliuca, Palmeri, Rizzo, Sollazzo.)
Consiglieri che pur essendo presenti in Aula non hanno partecipato alla votazione e che quindi ai sensi degli artt. 44 e 65 del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento del Consiglio Comunale sono da considerare astenuti	n. 1	(Comazzi)
Votanti	n. 27	
Voti favorevoli	n. 25	
Voti contrari	n. 02	

Il Presidente Bertolé ne fa la proclamazione.

- - -

RIF.INT.N.0000035 – C.C. 13-03-2017

COMUNE DI MILANO
DIREZIONE URBANISTICA
AREA PIANIFICAZIONE URBANISTICA GENERALE

ESAMINATA FAVOREVOLMENTE NELLA
SEDUTA DI GIUNTA DEL 13/1 GEN. 2017
NULLA OSTA PER L'INOLTRO ALLA
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE
PER I SUCCESSIVI ADEMPIMENTI

35
N. della circolare

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
DI CONSIGLIO COMUNALE**

- OGGETTO -

CORREZIONE DI ERRORI MATERIALI E RETTIFICA DEGLI ATTI DI P.G.T. VIGENTE, AI SENSI DELL'ART. 13 COMMA 14 BIS DELLA L.R. 12/2005 E S.M.I., RELATIVI ALLE AREE DI VIA MALVESTITI SNC, VIA MONTEGGIA 11, VIA BESENZANICA SNC, VIA FALCK 28, VIALE SARCA 222, VIA VINCENZO DA SEREGNO 38, VIA CESARI 19.

Il provvedimento non comporta spesa.

IL DIRETTORE
AREA PIANIFICAZIONE URBANISTICA GENERALE
Arch. Simona Collarini

IL DIRETTORE
DIREZIONE URBANISTICA
Arch. Franco Zinna

L'ASSESSORE
ALL'URBANISTICA, VERDE E AGRICOLTURA
Dott. Pierfrancesco Maran

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- con la Legge Regionale della Lombardia 11 marzo 2005 n. 12 è stato introdotto il Piano di Governo del Territorio quale nuovo strumento di pianificazione comunale;
- conseguentemente, il Comune di Milano ha approvato il proprio Piano di Governo del Territorio con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 22.5.2012, divenuto efficace con la pubblicazione sul BURL Serie Avvisi e Concorsi n. 47 del 21.11.2012.

Rilevato che:

- a seguito dell'entrata in vigore del nuovo strumento urbanistico comunale sono pervenute all'Amministrazione Comunale alcune istanze di richiesta di correzione di errori materiali e rettifica agli atti del Piano di Governo del Territorio vigente;
- sono state rilevate dagli uffici ulteriori incoerenze dovute a errori materiali riguardanti gli atti del Piano di Governo del Territorio vigente;

gli uffici, mediante istruttorie tecniche, hanno effettivamente riscontrato la sussistenza di errori di carattere materiale che richiedono una rettifica volta a correggere le imprecisioni riscontrate e a mantenere aggiornata la cartografia del Piano di Governo del Territorio.

Rilevato altresì che:

- la pianificazione riguardante l'intero territorio comunale, anziché ambiti puntuali e circoscritti, ha richiesto metodi di analisi a grande scala che possono ragionevolmente comportare imprecisioni nella ricognizione di dettaglio, sia sul piano delle caratteristiche di fatto, sia sul piano delle caratteristiche di diritto di piccole proprietà immobiliari;
- a seguito dell'entrata in vigore del nuovo strumento urbanistico comunale sono emerse infatti nell'ambito della sua attuazione, alcune incongruenze dovute ad errori materiali commessi in sede di redazione. Tali incongruenze, riguardanti aree individuate nel Piano dei Servizi come aree a "Verde urbano esistente" e come servizi della categoria "Cultura", oltre che aree incluse nei Nuclei di Antica Formazione e negli Ambiti di Rinnovo Urbano, sono state segnalate all'Amministrazione Comunale mediante istanze di richiesta di correzione di errori materiali e rettifica degli atti del Piano di Governo del Territorio vigente da parte dei privati, o rilevate dagli uffici in sede di istruttoria tecnica di altri procedimenti urbanistici;
- il riscontro effettivo degli errori di carattere materiale, confermati dall'istruttoria tecnica degli uffici, richiedono una correzione finalizzata a correggere le imprecisioni riscontrate e a mantenere aggiornata la cartografia del Piano di Governo del Territorio;
- in tal senso, la L.R. 12/2005 e s.m.i. prevede la possibilità di ricorrere alla correzione di errori materiali degli elaborati del Piano di Governo del Territorio mediante un procedimento semplificato rispetto a quello disciplinante l'approvazione dello strumento urbanistico e delle

sue varianti. La disposizione in oggetto è l'art. 13 comma 14 bis della L.R. 12/2005 e s.m.i. secondo cui "i comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale analiticamente motivata possono procedere alla correzione di errori materiali e a rettifiche degli atti di PGT non costituenti variante agli stessi. Gli atti di correzione e rettifica sono depositati presso la segreteria comunale, inviati per conoscenza alla Provincia e alla Giunta regionale ed acquistano efficacia a seguito della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione dell'avviso di approvazione e di deposito da effettuarsi a cura del Comune";

- il presente procedimento si inquadra, pertanto, in detta previsione legislativa ed ha come finalità specifica la correzione degli errori materiali relativi agli atti del Piano di Governo del Territorio vigente, secondo anche l'orientamento della giurisprudenza desumibile dalla sentenza del Consiglio di Stato, sez. VI, n. 1036 del 5 marzo 2014, secondo la quale "l'istituto della rettifica consiste nella eliminazione di errori sostanziali o di errori materiali in cui l'amministrazione sia incappata, di natura non invalidante ma che diano luogo a mere irregolarità. Affinché ricorra un'ipotesi di errore materiale in senso tecnico-giuridico, occorre che esso sia il frutto di una svista che determini una discrasia tra manifestazione della volontà esternata nell'atto e volontà sostanziale dell'autorità emanante, obiettivamente rilevabile dall'atto medesimo e riconoscibile come errore palese secondo un criterio di normalità, senza necessità di ricorrere ad un particolare sforzo valutativo e/o interpretativo, valendo il requisito della riconoscibilità ad escludere l'insorgenza di un affidamento incolpevole del soggetto destinatario dell'atto in ordine alla corrispondenza di quanto dichiarato nell'atto a ciò che risulti effettivamente voluto."

Considerato che, sulla base di quanto indicato nella Relazione Tecnico Illustrativa allegata al presente provvedimento quale parte integrante (Allegato A):

- con il presente provvedimento si procede a correggere gli errori materiali per le seguenti aree qui di seguito indicati:

1. Via Malvestiti snc

L'area è classificata negli elaborati del Piano dei Servizi del PGT vigente come area a "Verde urbano esistente" (tav. S.02 "Il sistema del verde urbano, delle infrastrutture per la mobilità e dell'edilizia residenziale sociale").

Tale area, recintata e a verde incolto con alberature spontanee, è di proprietà privata e non è fruibile al pubblico e pertanto non è riconducibile alle categorie del verde urbano esistente previste dall'art. 6 delle Norme di attuazione del Piano dei Servizi. Dall'ultimo aggiornamento fornito dal "Settore Verde e Agricoltura" si è rilevato che l'area non risulta in carico al Comune di Milano, ai fini manutentivi.

Alla luce di quanto constatato ed esposto nella sopra citata Relazione Tecnico Illustrativa (Allegato A), appare pertanto incontrovertibile che l'individuazione dell'area in esame come "Verde urbano esistente" può ritenersi effettivamente errore materiale ai sensi dell'art. 13 comma 14 bis della LR 12/2005 e s.m.i..

Pertanto, in conformità con il tessuto dell'ambito territoriale contermine di riferimento, l'unica classificazione attribuibile all'area in esame è quella relativa agli "Ambiti di Rinnovo Urbano (ARU)", facenti parte del Tessuto di Recente Formazione (TRF), individuati dalla Tav. R.02 "Indicazioni morfologiche", definiti e disciplinati dagli artt. 16 e 17 delle Norme di attuazione del Piano delle Regole.

2. Via Monteggia 11

L'area è classificata negli elaborati del Piano dei Servizi del PGT vigente come area a "Verde urbano esistente" (tav. S.02 "Il sistema del verde urbano, delle infrastrutture per la mobilità e dell'edilizia residenziale sociale") e nella realtà è un giardino recintato, privato e pertinenziale del complesso edificato denominato "Villa Carmen-Emilia".

A seguito di dettagliata verifica si è rilevato che è stata classificata come area a verde urbano esistente anche una porzione pertinenziale dell'adiacente complesso residenziale di via Don Giovanni Calabria 30.

Tali aree di proprietà privata, a verde con alberature e recintate, non sono fruibili al pubblico e, pertanto, non sono riconducibili alle categorie del verde urbano esistente previste dall'art. 6 delle Norme di attuazione del Piano dei Servizi. Dall'ultimo aggiornamento fornito dal "Settore Verde e Agricoltura" si è rilevato che le aree non risultano in carico al Comune di Milano, ai fini manutentivi.

Alla luce di quanto constatato ed esposto nella sopra citata Relazione Tecnico Illustrativa (Allegato A), appare pertanto incontrovertibile che l'individuazione delle aree in esame come "Verde urbano esistente" può ritenersi effettivamente errore materiale ai sensi dell'art. 13 comma 14 bis della LR 12/2005 e s.m.i..

Pertanto, in conformità con il tessuto dell'ambito territoriale contermini di riferimento, l'unica classificazione attribuibile alle aree in esame è quella relativa agli "Ambiti di Rinnovo Urbano (ARU)", facenti parte del Tessuto di Recente Formazione (TRF), individuati dalla Tav. R.02 "Indicazioni morfologiche", definiti e disciplinati dagli artt. 16 e 17 delle Norme di attuazione del Piano delle Regole.

3. Via Besenhanica snc

L'area è classificata negli elaborati del Piano dei Servizi del PGT vigente come area a "Verde urbano esistente" (tav. S.02 "Il sistema del verde urbano, delle infrastrutture per la mobilità e dell'edilizia residenziale sociale").

Tale area di proprietà privata è adibita a giardino condominiale recintato, del complesso residenziale di via Gulli 19. L'area non è fruibile al pubblico e non è, pertanto, riconducibile alle categorie del verde urbano esistente previste dall'art. 6 delle Norme di attuazione del Piano dei Servizi. Dall'ultimo aggiornamento fornito dal "Settore Verde e Agricoltura" si è rilevato che tale area non risulta in carico al Comune di Milano, ai fini manutentivi.

Alla luce di quanto constatato ed esposto nella sopra citata Relazione Tecnico Illustrativa (Allegato A), appare pertanto incontrovertibile che l'individuazione dell'area in esame come "Verde urbano esistente" può ritenersi effettivamente errore materiale ai sensi dell'art. 13 comma 14 bis della LR 12/2005 e s.m.i..

Pertanto, in conformità con il tessuto dell'ambito territoriale contermini di riferimento, l'unica classificazione attribuibile all'area in esame è quella relativa agli "Ambiti contraddistinti da un disegno urbanistico riconoscibile (ADR)" - "Tessuti urbani a impianto aperto", facenti parte del Tessuto di Recente Formazione (TRF), individuati dalla Tav. R.02 "Indicazioni morfologiche" e definiti e disciplinati dagli artt. 14 e 15 delle Norme di attuazione del Piano delle Regole.

4. Via Falck 28

L'area è classificata negli elaborati del Piano dei Servizi del PGT vigente come area a "Verde urbano esistente" (tav. S.02 "Il sistema del verde urbano, delle infrastrutture per la mobilità e dell'edilizia residenziale sociale").

Tale area, a verde incolto e recintata, è parte di un più ampio ambito di proprietà privata. L'area non è fruibile al pubblico e non è, pertanto, riconducibile alle categorie del verde urbano esistente previste dall'art. 6 delle Norme di attuazione del Piano dei Servizi.

Dall'ultimo aggiornamento fornito dal "Settore Verde e Agricoltura" si è rilevato che l'area non risulta in carico al Comune di Milano, ai fini manutentivi.

Alla luce di quanto constatato ed esposto nella sopra citata Relazione Tecnico Illustrativa (Allegato A), appare pertanto incontrovertibile che l'individuazione dell'area in esame come "Verde urbano esistente" può ritenersi effettivamente errore materiale ai sensi dell'art. 13 comma 14 bis della LR 12/2005 e s.m.i..

Pertanto, in conformità con il tessuto dell'ambito territoriale contermine di riferimento, l'unica classificazione attribuibile all'area in esame è quella relativa agli "Ambiti contraddistinti da un disegno urbanistico riconoscibile (ADR)" - "Tessuti urbani a impianto aperto", facenti parte del Tessuto di Recente Formazione (TRF), individuati dalla Tav. R.02 "Indicazioni morfologiche" e definiti e disciplinati dagli artt. 14 e 15 delle Norme di attuazione del Piano delle Regole.

5. Viale Sarca 222

Le aree sono attualmente assoggettate alla disciplina del Piano dei Servizi del PGT vigente.

Una parte è classificata come area a "Verde urbano esistente" (tav. S.02 "Il sistema del verde urbano, delle infrastrutture per la mobilità e dell'edilizia residenziale sociale") mentre un'altra parte è classificata come servizio della categoria "Cultura" (tav. S.01 "I servizi pubblici di interesse pubblico e generale esistenti").

Nella realtà, l'area individuata come "Verde urbano esistente", risulta essere di proprietà privata, recintata e quindi non accessibile e fruibile al pubblico. Dall'ultimo aggiornamento fornito dal Settore Verde e Agricoltura si è rilevato che l'area non risulta in carico al Comune di Milano, ai fini manutentivi.

L'immobile individuato come servizio all'interno della categoria "Cultura" è di proprietà privata e non risulta essere un servizio di uso pubblico. Da verifiche effettuate presso la Direzione Centrale Cultura - Settore Valorizzazione Patrimonio Artistico e Sicurezza Musei e Sedi Espositive, si è potuto constatare, infatti, che non sono in essere atti di convenzionamento e/o accreditamento.

Alla luce di quanto verificato ed esposto nella sopra citata Relazione Tecnico Illustrativa (Allegato A), appare pertanto incontrovertibile che l'individuazione di tali aree come "Verde urbano esistente" e "Servizio generale" ("Cultura") possano ritenersi effettivamente errori materiali ai sensi dell'art. 13 comma 14 bis della LR 12/2005 e s.m.i..

Pertanto, in conformità con il tessuto dell'ambito territoriale contermine di riferimento, l'unica classificazione attribuibile all'area in esame è quella relativa agli "Ambiti contraddistinti da un disegno urbanistico riconoscibile (ADR)" - "Tessuti urbani a impianto aperto", facenti parte del Tessuto di Recente Formazione (TRF), individuati dalla Tav. R.02 "Indicazioni morfologiche" e definiti e disciplinati dagli artt. 14 e 15 delle Norme di attuazione del Piano delle Regole.

6. Via Vincenzo da Seregno 38

L'area è classificata nel Piano dei Servizi del PGT vigente come area a "Verde urbano esistente" (tav. S.02 "Il sistema del verde urbano, delle infrastrutture per la mobilità e dell'edilizia residenziale sociale").

Sull'area insiste dagli anni '70 un'attività dedita alla distribuzione di carburanti per autotrazione (l'area, di proprietà comunale, è attualmente concessa in locazione, dal 1.12.2013 al 30.11.2022, alla C.P.P. Compagnia Petrolifera Piemontese S.r.l. ad uso esclusivo di impianto di distributore carburanti comprensivo della manutenzione dell'area stessa).

Alla luce di quanto constatato ed esposto nella sopra citata Relazione Tecnico Illustrativa (Allegato A), appare pertanto, incontrovertibile che l'individuazione dell'area in esame come "Verde urbano esistente" può ritenersi effettivamente errore materiale ai sensi dell'art. 13 comma 14 bis della LR 12/2005 e s.m.i..

Pertanto, in coerenza con l'impianto di distribuzione di carburanti per autotrazione presente sull'area in esame, l'unica classificazione attribuibile è quella relativa alle "Infrastrutture viarie esistenti", disciplinate dall'art. 7 delle Norme di attuazione del Piano dei Servizi.

7. Via Cesari 19

A seguito dell'aggiornamento del Piano dei Servizi avvenuto con Determina Dirigenziale n. 63/2016 consistente nell'eliminazione della classificazione a servizio "Salute" per l'area in oggetto e al conseguente assoggettamento della stessa area alla disciplina del Piano delle Regole "Ambiti di Rinnovamento Urbano (ARU)", individuati dalla Tav. R.02 "Indicazioni morfologiche" e definiti e disciplinati dagli artt. 16 e 17 delle Norme di attuazione del Piano delle Regole, gli uffici hanno rilevato che l'area in esame era in minima parte inclusa erroneamente nel Nucleo di Antica Formazione, il quale deve essere coincidente con l'area relativa all'edificio storico di "Villa Clerici", classificata tra l'altro nel Piano dei Servizi nella categoria "Servizi Sociali".

Alla luce di quanto constatato ed esposto nella sopra citata Relazione Tecnico Illustrativa (Allegato A), appare pertanto, incontrovertibile che l'attuale perimetrazione dei tessuti (ARU e NAF) può ritenersi effettivamente errore materiale ai sensi dell'art. 13 comma 14 bis della LR 12/2005 e s.m.i..

Pertanto, in coerenza con lo stato effettivo dei luoghi di riferimento (area di pertinenza Villa Clerici), si corregge il perimetro del Nucleo di Antica Formazione, di cui agli artt. 12 e 13 delle Norme di attuazione del Piano delle Regole, e conseguentemente viene ridefinito l'adiacente perimetro degli "Ambiti di rinnovamento urbano (ARU)" facenti parte del "Tessuto urbano di Recente Formazione (TRF)", di cui agli artt. 16 e 17 delle Norme di attuazione del Piano delle Regole, mediante la seguente ripermetrazione:

- mq 802 circa, in luogo dell'attuale inclusione nel Nucleo di Antica Formazione, vengono inclusi negli Ambiti di Rinnovamento Urbano,
- mq 294 circa, in luogo dell'attuale inclusione negli Ambiti di Rinnovamento Urbano, vengono inclusi nel Nucleo di Antica Formazione.

Ritenuto che:

- ai sensi degli articoli 7 e seguenti della L. 241/90 e s.m.i., è stato comunicato l'avvio del procedimento finalizzato alla correzione di errori materiali e rettifica degli atti di P.G.T. vigente, non costituenti variante, ai sensi dell'art. 13 comma 14 bis della L.R. 12/2005 e s.m.i., per le aree di via Malvestiti snc (PG 695193/2015 del 22.12.2015), via Monteggia 11 (PEC del 22.12.2015), via Besenhanica snc (PEC del 22.12.2015), via Falck 28 (PEC del 22.12.2015), viale Sarca 222 (PEC del 22.12.2015), via Vincenzo da Seregno 38 (PEC del 22.12.2015) e via Cesari 19 (PEC del 05.07.2016);
- a seguito delle comunicazioni degli avvii del procedimento non sono pervenuti contributi e osservazioni.

Visti:

- l'art. 42 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e s.m.i.;
- l'art. 36 dello Statuto del Comune di Milano;
- l'art. 13 comma 14-bis della Legge Regionale 11.3.2005 n. 12 e s.m.i.;
- il vigente Piano di Governo del Territorio del Comune di Milano.

Visti altresì:

- il parere di regolarità tecnica reso, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e s.m.i., dal Direttore Area Pianificazione Urbanistica Generale, allegato al presente provvedimento quale parte integrante;
- il parere contabile espresso dal Ragioniere Generale allegato al presente provvedimento quale parte integrante;
- il parere di legittimità espresso dal Segretario Generale allegato al presente provvedimento quale parte integrante.

DELIBERA

1. di approvare, ai sensi dell'art. 13 comma 14-bis della L.R. 11 marzo 2005 n. 12 e s.m.i., per le motivazioni esposte nella Relazione Tecnico Illustrativa predisposta dall'Area Pianificazione Urbanistica Generale ed allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale (Allegato A), le correzioni degli errori materiali indicati in premessa e le conseguenti modifiche cartografiche ad essi connesse, come riportate nel documento "Modifiche cartografiche conseguenti alle correzioni degli errori materiali" predisposto dall'Area Pianificazione Urbanistica Generale ed allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale (Allegato B);
2. di disporre l'effettuazione degli adempimenti previsti dall'art. 13 comma 14-bis della L.R. 11 marzo 2005 n. 12 e s.m.i. a cura degli Uffici competenti e di dare atto che la rettifica assumerà efficacia a far tempo dalla data di pubblicazione sul B.U.R.L. del relativo avviso di approvazione e deposito del presente provvedimento;
3. di dare atto che gli uffici provvederanno ad adeguare, in sede di aggiornamento periodico, tutte le tavole del Piano di Governo del Territorio contenenti le previsioni oggetto di correzione con il presente provvedimento, come riportate nel suddetto documento Allegato B.

Firmato digitalmente da COLLARINI SIMONA, Pierfrancesco Maran, Franco Zinna